FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 20 OTTOBRE 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimette in allegato il seguente Comunicato Ufficiale pubblicato dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N.264/A
inerenti provvedimenti disciplinari a carico di Orlando DE ROSE e società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.5 a carico di:
- Sig. AIELLO Francesco , Presidente della Asd Torre Altilia ,per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14 , per avere pattuito, nella stagione 2012-2013 con il tecnico Signor De Rose Francesco, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, un premio di tesseramento di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 previsto nella citata disposizione normativa;
- Società ASD TORRE ALTILIA,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto,
Delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Stefanini,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 750 pf 2014/2015, avente ad oggetto : " *Superamento dei massimali stabiliti nell'accordo LND-AIAC da parte del tecnico Sig. De Rose Francesco e della società Asd Torre Altilia , partecipante nella stagione sportiva 2012/2013 al campionato di seconda categoria*";
Vista la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale del 19/05/2015,

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
1.Comunicato ufficiale nr.2/14-15 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti contenente le determinazioni assunte nella riunione del 13/12/2014 nella vertenza De Rose /Asd Torre Altilia ;
2. Storico As 400 De Rose Francesco e anagrafica della società Asd Torre Altilia.

LA GENESI DEL PROCEDIMENTO

- Il Sig. De Rose Francesco, allenatore di base, codice 30.086, in data 13/05/2014 presentava ricorso avanti al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avverso la Società Asd Torre Altilia,partecipante al campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Calabria, asserendo di essere creditore di somme per Euro 3.500,00, a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, relativo alla stagione sportiva 2012/2013;
- Il Collegio arbitrale nell'accogliere parzialmente il ricorso del tecnico per una somma di Euro 2.500.00, oltre a poste addizionali, trasmetteva alla Procura Federale gli atti del procedimento, per l'accertamento di eventuali violazioni da parte del Signor De Rose Francesco e della Asd Torre Altilia, per avere concordato un premio di tesseramento superiore alla normativa di riferimento.

Rilevato che il C.U.n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013, paragrafo 14, stabiliva in euro 2.500,00 l'importo massimo del premio di tesseramento annuale per gli Allenatori Dilettanti cui veniva affidata la conduzione tecnica di una squadra partecipante al campionato di seconda categoria;

Osservato che sull'effettiva sottoscrizione e sul contenuto originario del predetto accordo economico non vi è mai stata contestazione fra le parti avanti al Collegio Arbitrale;

Ritenuto che dall'evolversi istruttorio sia emerso come il Sig. **De Rose Francesco**, allenatore di base, codice 30.086, abbia pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, quale tecnico della *società* Asd Torre Altilia, partecipante al campionato di seconda categoria, organizzato dal C.R. Calabria, *un premio di tesseramento superiore al massimale di Euro 2.500,00, previsto dalla normativa di riferimento, il tutto in violazione* all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall'art. 38 , comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14;

Considerato, che per le violazioni ascritte al Sig. De Rose Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico**;**

Ritenuto che sono ascrivibili ulteriori incolpazioni a carico del Sig. **Aiello Francesco**, Presidente della Asd Torre Altilia per avere pattuito, nella stagione 2012/2013, con il tecnico De Rose Francesco, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato di seconda categoria;

Ritenuto che da tali violazioni ne consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società **Asd Torre Altilia**, alla quale appartenevano i Signori De Rose Francesco e Aiello Francesco al momento della consumazione delle rispettive violazioni ;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Marco Stefanini ;

HA DEFERITO

con nota prot.1004/750pf14-15-fda del 24 luglio 2015, a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il Sig. **Aiello Francesco ,** Presidente della Asd Torre Altilia ,per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento al C.U. n.1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/13, paragrafo 14, per avere pattuito, nella stagione 2012-2013 con il tecnico Signor De Rose Francesco*,* per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria, un premio di tesseramento di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 previsto nella citata disposizione normativa;
- la società **Asd Torre Altilia**,a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2015, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti. E' pervenuta nota del Sig.Aiello Francesco contenente dichiarazione da parte di De Rose Francesco il quale attesta l'avvenuto pagamento di **€** 2.000,00, quale compenso per le prestazioni di allenatore della A.S.D.Torre Attilia per il campionato di seconda categoria s.s. 2013/2014.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Sig.Aieta Francesco l'inibizione di mesi 3;

-per la Società A.S.D. Torre Attilia ammenda di **€** 300,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Invero nessuna rilevanza può essere attribuita alla quietanza liberatoria di pagamento sottoscritta da De Rose Francesco, per altro a definizione di un contenzioso fra le parti, dal momento che oggetto del procedimento disciplinare è la pattuizione di un premio di tesseramento superiore al massimale previsto nella disposizione normativa.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

preso atto che la Società A.S.D. Torre Attilia è stata dichiara inattiva dal 25/09/2014 (C.U. nr.34).

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig.AIELLO Francesco l'inibizione per mesi 3 (tre) e quindi fino al 21 gennaio 2016;

dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. TORRE ALTILIA poiche' inattiva dal 25 settembre 2014.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.12 (S.S. 2014/2015) A CARICO DI:
1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.;
2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA;
per rispondere:
il primo: violazione dell'art. 1*bis* C.G.S., in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest'ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo "doppio tesseramento" grazie all'uso "incompleto" delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990;
la seconda: per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCNEZO J.
APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MAMMOLA.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,
visti gli atti del procedimento disciplinare nr. 8378/707 pf 14-15, avente ad oggetto: *Accertamento della reale data di nascita del calciatore MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. che ha partecipato alla gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 - campionato di 1° categoria. Presunto doppio tesseramento del calciatore MONTEVERDE MATTEO J. Tesserato per la società Gioiosa Ionica e Mammola;*
-**letta** le relazione d'indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale PAOLO SALVATORE MILASI con i relativi allegati;
-**vista** la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata;
-**considerato** che i soggetti avvisati non hanno ritenuto di dover svolgere difese;
-**letta** la nota della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Calabria con la quale sono stati inviati gli atti della gara BIVONGI PAZZANO – MAMMOLA del 25.01.2015 cui ha partecipato per la soc. Mammola, come indicato nella lista gara, il calciatore MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J. nato il 4.2.1990, contestualmente tesserato per la società Gioiosa Ionica e la Soc. Mammola;
- **rilevato** che il calciatore MONTEVERDE non è stato sentito, attesa la sua assenza per motivi di lavoro, così come attestato dalla madre del predetto calciatore, BARILLARO RITA, e che il dirigente della società Mammola, Sig. NICODEMO AGOSTINO, sentito in data 28.04.2015 ha riferito di non essere a conoscenza del supposto doppio tesseramento, avendo proceduto al tesseramento del Monteverde seguendo la procedura telematica prevista;
-**considerato** che dall'esame della documentazione pervenuta dal Comitato Regionale Calabria è emerso che il Sig. MONTEVERDE MATTEO, tesserato per l'ASD MARINA DI GIOIOSA, in prestito all'U.S. GIOIOSA JONICA, ed il Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J. tesserato per la società U.S.D. MAMMOLA, coincidono con la stessa persona nata in Cinquefondi il 4.2.1990, così come emerge dal certificato anagrafico acquisito dal comune di Cinquefondi;
-**osservato**, pertanto, che la condotta del Sig. MONTEVEDERDE MATTEO VINCENZO J., alla luce di quanto sopra evidenziato, integra la violazione di cui all'art. 1*bis*, comma 1, del nuovo C.G.S. in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per avere lo stesso conseguito contestualmente il doppio tesseramento grazie all'uso deliberatamente non corretto delle proprie generalità;
-**ritenuto,** altresì, che, a titolo di responsabilità oggettiva, *ex* art. 4, del C.G.S., comma 2, debba rispondere della violazione ascritta ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, anche la società U.S.D. MAMMOLA;
-**vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Baldassare Lauria;
-**visto** l'art. 32*ter*, comma 4, del C.G.S.

HA DEFERITO

Con nota prot.11049/707 pf 14 15 AV/mf del 26 maggio 2015, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - L.N.D.:
1 - SIG. MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J.;
2 - SOC. U.S.D. MAMMOLA
per rispondere:
il primo: - violazione dell'art. 1*bis* C.G.S., in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F. della FI.G.C., per avere richiesto e ottenuto il proprio tesseramento in data 5.1.2015 per la società USD MAMMOLA, con il nome di MONTEVERDE MATTEO VINCENZO J., pur essendo al contempo già tesserato dal 16.12.2013 per la società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA, e da quest'ultima trasferito in prestito alla società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. dal 29.08.2014, realizzando così il contemporaneo e subdolo "doppio tesseramento" grazie all'uso "incompleto" delle proprie generalità, esposte nel tesseramento per la ASD MARINA DI GIOIOSA come Monteverde Matteo, e nel tesseramento per la USD MAMMOLA come Monteverde Matteo Vincenzo J, soggetti che in realtà coincidono con la medesima persona nata in Cinquefondi in data 4.2.1990;
la seconda:**-** per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto ascritto al calciatore Sig. MONTEVERDE MATTEO VINCNEZO J.

Nella riunione del 29 giugno 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. .Nicola Monaco.
È comparso anche, in nome e per conto della Società U.S.D. Mammola, il Presidente Sig. Sità Vincenzo Nicodemo, Il quale dichiarava di avere fatto, in nome e per conto della Soc.USD Mammola, richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..e a sua volta chiedeva che i termini procedurali fossero sospesi.
Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l'accordo con il rappresentata della Società USD Mammola, impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S.
Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra il deferito e la Procura Federale, sospendeva il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..
Per l'altro deferito, Sig, Monteverde Matteo Vincenzo J.,non comparso, preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale, irrogava a suo carico la squalifica per SEI (6) giornate effettive di gara.
Nella riunione odierna, in merito all'applicazione della sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico della società U.S.D. MAMMOLA:

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

-vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale;
vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 29 giugno 2015 dal Sig. Vincenzo NICODEMO; nell'interesse della Società U.S.D. MAMMOLA, in qualità di Presidente;
-vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale;
-vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale della Sport;
-rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di **€** 300,00 nei confronti della Società U.S.D. MAMMOLA;
-Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
-visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
-rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;
rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

P.Q.M.

preso atto del patteggiamento, irroga alla Società U.S.D. MAMMOLA l'ammenda di **€** 300,00 e dichiara la chiusura del procedimento.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 20 OTTOBRE 2015**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Orlando DE ROSE, calciatore tesserato con la società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO e della società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Orlando DE ROSE in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, nonché dell'art 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della gara APRIGLIANO CALCIO – LAUREANESE del 23.11.2014, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, recatosi nei pressi della panchina dell'APRIGLIANO CALCIO, iniziato a colpire uno dei suoi calciatori, contribuendo così al rafforzamento morale dei propositi aggressivi dei propri sostenitori, tant'è che alcuni di questi, non identificati, invadevano il terreno di giuoco e colpivano alle spalle il medico sociale della LAUREANESE CALCIO, Sig. Angelo LAMARI.

Società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orlando DE ROSE e del Sig. Francesco PIRO nell'interesse della società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Orlando DE ROSE, e di € 800,00 di ammenda con diffida nei confronti della società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio